



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
<ORIGINALE>

N° 7 del 10/01/2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CATASTO INCENDI, CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PERCORSE DEGLI INCENDI ANNO 2022 ED APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 10 del mese di GENNAIO alle ore 13:14 nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Rag. Francesco Cacciatore nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti:

N. Ord.	COGNOME E NOME	CARICA	Presente	Assente
1	CACCIATORE Francesco	Sindaco	×	
2	FERRARO Giovanna	Assessore	×	
3	PULEO Marco	"	×	
4	ALFERI Francesca	"		×
5	LAZZARA Rosalia	"	×	
		TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lisa Palumbo, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constata che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art.53 della legge 8/06/1990 recepita dalla L.R.n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

☒ Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;

☒ Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere - favorevole

Visto il parere del Revisore dei conti, _____

VISTA la proposta di deliberazione che segue;

Premesso che:

- la legge 21/11/2000 n° 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021), prescrive all'art. 10 che:

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. (I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche). Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a (euro 45) e non superiore a (euro 90) e nel caso di trasgressione al divieto di

caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a (euro 300) e non superiore a (euro 600). Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma e' sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo e' stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì, obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), (l'inottemperanza ai quali) può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a (euro 5.000 e non superiore a euro 50.000). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

- l'art. 3, comma 1 - ter della L.R. n° 16/96, comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. n° 14/2006, che rende applicabile nel territorio della Regione Sicilia le disposizioni di cui alla legge 21/11/2000, n° 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18/05/2001, n° 227;
- con le DGC N. 56 del 01.10.2007 e N. 9 del 05.03.2008, esecutive ai sensi di legge, è stato istituito il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°844 del 04.12.2023, avente ad oggetto: "Aggiornamento del catasto incendi, con individuazione delle aree percorse dagli incendi nell'anno 2022", sono stati approvati gli elenchi provvisori dei soprassuoli percorsi da incendi nell'anno di riferimento;
- con apposito avviso, sono stati pubblicati all'albo on-line e tramite manifesti murali, per 30 giorni consecutivi dal 04.12.2023 al 03.01.2024, gli elenchi delle particelle catastali relative ai soprassuoli percorsi da incendio nell'anno 2022;

Considerato che:

- la ricognizione è stata sviluppata sulla scorta della documentazione in possesso dell'ufficio tecnico con il presupposto di apportare eventuali modifiche e/o rettifiche a seguito dell'aggiornamento dello "Studio Agricolo Forestale" e della relativa approvazione da parte del C.C. e di altre documentazioni che eventualmente sarà trasmessa dal Corpo Forestale, fermo restando l'obbligo previsto dalla vigente normativa, sulla inedificabilità dei suoli facendo riferimento ai dati di classamento stabiliti dall'ADE - Agenzia del Territorio di Agrigento (Pascoli e Foreste) e rilevabili dalla certificazione in possesso dell'Area Tecnica e riportata negli elaborati allegati alle predette determinazioni;

- sulla base delle informazioni desunte dal Geoportale S.I.F. (Sistema Informativo Forestale) sono stati prodotti dall'ufficio tecnico, relativamente agli incendi verificatisi nell'anno **2022**, i seguenti elaborati:

Area n° 1, incendio verificatosi in data 06/06/2022, località **"Contrada Valparrino"** ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 50 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;
- b) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 51 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 2, incendio verificatosi in data 27/06/2022, località **"Contrada Santa Calapiena"** ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 28 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 3, incendio verificatosi in data 25/07/2022, località **"Contrada Santo Pietro"** ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 53 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 4, incendio verificatosi in data 30/08/2022, località **"Contrada Voltano"** ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 51 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Area n° 5, incendio verificatosi in data 28/12/2022, località **"Contrada Fontana Bianca"** ricadente nel Comune di Santo Stefano Quisquina;

- a) Stralcio Catastale del foglio di mappa n° 15 con ubicazione dell'area percorsa dall'incendio ed elenco delle particelle percorse dall'incendio con i relativi dati catastali reperiti dal NCT di Agrigento;

Dato atto che:

- i predetti elaborati sono stati regolarmente pubblicati e risultano consultabili nell'apposita sezione del sito web ufficiale all'indirizzo:
<https://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it/category/catasto-incendi/>;
- così come risulta dall'attestazione del messo in data 08.01.2024, non sono pervenuti reclami ed opposizioni;

Visti:

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°844 del 04.12.2023;
- l'Avviso ed elenco particelle i cui soprassuoli sono stati percorsi da incendi nel 2022;
- l'elenco definitivo delle aree percorse da incendi relativo all'anno 2022;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Maria Di Dolce e dalla Responsabile dell'Area Economico e Finanziaria Dott.ssa Anna Rita Gagliano;

Vista la vigente normativa in materia e in particolare:

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. - "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la legge regionale 6 aprile 1996, n. 96 - "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 - "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996 n. 16";

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e s.m.i. - "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- il D.P.R.S. 11 settembre 2015 - "Approvazione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi" e s.m.i.;
- il D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 di adozione del "Piano Forestale Regionale 2009-2013" (PFR vigente);

Visto l'O.R.EE.LL.;

Tutto ciò premesso

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della Legge 21/11/2000 n. 353 e successive modificazioni, l'elenco definitivo delle particelle e le perimetrazioni dei terreni inseriti nel Catasto dei boschi e dei pascoli, percorsi da fuoco anno 2022;
3. **di considerare**, ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353, nelle more dell'aggiornamento dello studio agricolo forestale, ai fini dell'individuazione della coltura ovvero della qualità: "pascolo", comprese tutte le sub classificazioni o "bosco", comprese tutte le sub classificazioni, e le "aree boscate", comprese tutte le sub classificazioni, sarà determinata secondo il seguente ordine di priorità: sulla base del Piano Paesaggistico vigente, sulla base del dato catastale disponibile sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate alla data in cui si è verificato l'incendio, precisando che in caso di discordanza o di dati incompleti si farà riferimento alla coltura/qualità che determina l'applicazione più restrittiva della norma;
4. **di dare atto** che sulle aree individuate dal catasto incendi graveranno i seguenti divieti e le seguenti prescrizioni:
 - a) [REDACTED] le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall'evento, pena la nullità dell'atto.
 - b) [REDACTED] E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
 - c) [REDACTED] Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
5. **di trasmettere** il presente atto e gli elenchi allegati al Responsabile del Servizio Urbanistica per i provvedimenti di competenza;
6. **di dare atto** che copia della presente Deliberazione ed i relativi allegati venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza dell'applicazione dei predetti vincoli in materia urbanistica.

Santo Stefano Quisquina, il

Il Funzionario di E. Q. Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Maria Di Donce

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90
RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina, il 10.01.2014 Il Funzionario di Elevata Qualificazione dell'Area Tecnica

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina, il 10.01.2014 Il Funzionario di Elevata Qualificazione dell'Area Finanziaria

VISTA la superiore proposta,

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

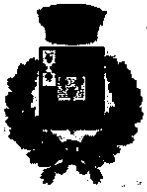
DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della Legge 21/11/2000 n. 353 e successive modificazioni, l'elenco definitivo delle particelle e le perimetrazioni dei terreni inseriti nel Catasto dei boschi e dei pascoli, percorsi da fuoco anno 2022;
3. **di considerare**, ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353, nelle more dell'aggiornamento dello studio agricolo forestale, ai fini dell'individuazione della coltura ovvero della qualità: "pascolo", comprese tutte le sub classificazioni o "bosco", comprese tutte le sub classificazioni, e le "aree boscate", comprese tutte le sub classificazioni, sarà determinata secondo il seguente ordine di priorità: sulla base del Piano Paesaggistico vigente, sulla base del dato catastale disponibile sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate alla data in cui si è verificato l'incendio, precisando che in caso di discordanza o di dati incompleti si farà riferimento alla coltura/qualità che determina l'applicazione più restrittiva della norma;
4. **di dare atto** che sulle aree individuate dal catasto incendi graveranno i seguenti divieti e le seguenti prescrizioni:
 - a) [REDACTED] le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Ne consegue l'obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni dall'evento, pena la nullità dell'atto.
 - b) [REDACTED] E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
 - c) [REDACTED] Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
5. **di trasmettere** il presente atto e gli elenchi allegati al Responsabile del Servizio Urbanistica per i provvedimenti di competenza;
6. **di dare atto** che copia della presente Deliberazione ed i relativi allegati venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune;

successivamente con separata votazione all'unanimità:

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel. 0922/982296, fax 0922/989341

@-mail: info@comune.santostefanoquisquina.ag.it

@-pec: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

AREA N° 1

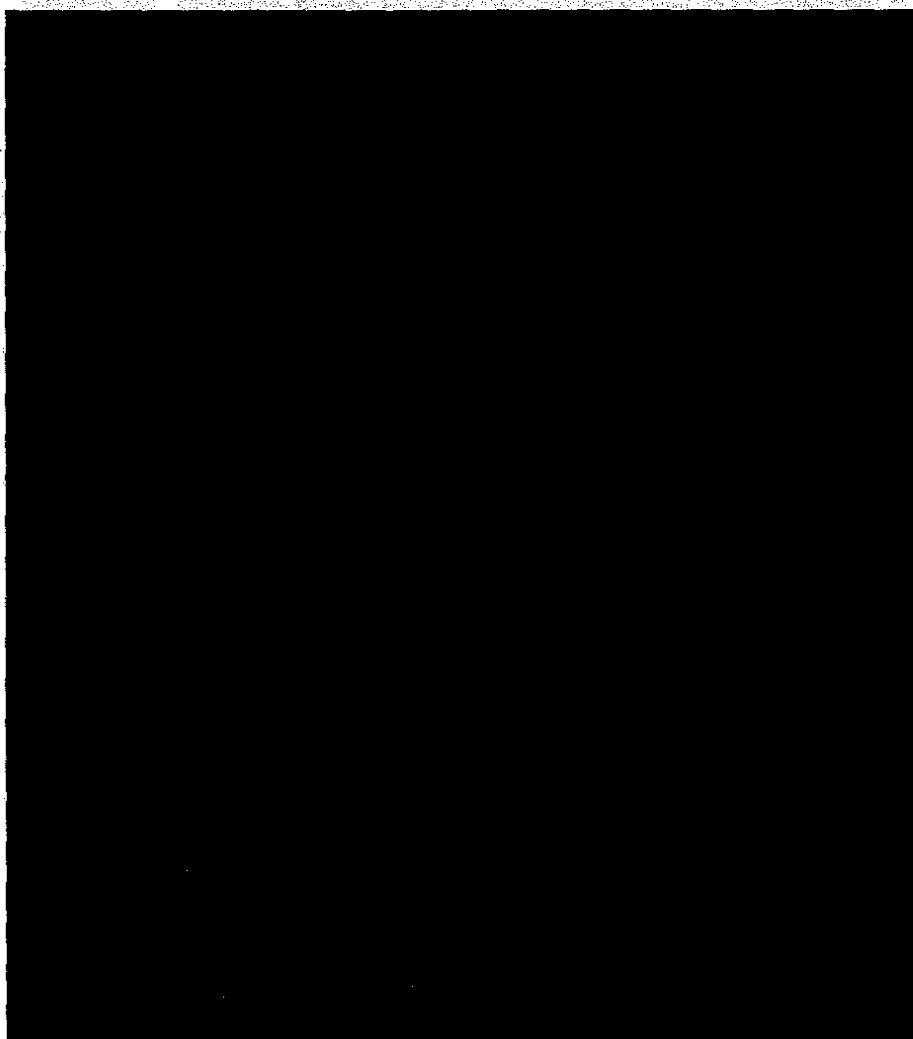
INCENDIO VERIFICATOSI IN DATA 06/06/2022

LOCALITÀ "CONTRADA VALPARRINO"

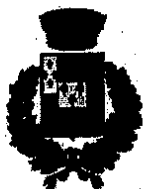
06/06/2022	1	50	57	AA	SEMINATIVO	4
				AB	PASCOLO	3
			62		SEMINATIVO	4
			63	AA	SEMINATIVO	4
				AB	PASCOLO	3
			88	AA	SEMINATIVO	4
				AB	PASCOLO	3
			89	AA	SEMINATIVO	4
				AB	ULIVETO	3
			97		SEMINATIVO	4
			99		SEMINATIVO	4
			119	AA	SEMINATIVO	4
				AB	ULIVETO	3
			159		ULIVETO	3
		51	8	AA	PASCOLO	3
				AB	PASCOLO ARB	2
			10	AA	SEMINATIVO	5
				AB	ULIVETO	3
				AC	PASCOLO	3
			23	AA	SEMINATIVO	4
				AB	PASCOLO	2
			25	AA	SEMINATIVO	5
				AB	PASCOLO ARB	2
			39	AA	SEMINATIVO	5
				AB	ULIVETO	3
				AC	PASCOLO	3
			45	AA	PASCOLO	3
				AB	SEMINATIVO	4
			52	AA	SEMIN ARBOR	3
				AB	ULIVETO	3
				AC	PASCOLO	3
			59		SEMINATIVO	5
			62		ULIVETO	3
			70		ULIVETO	3



Porzione Area 1 – Foglio 50



Porzione Area 1 – Foglio 51



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel. 0922/982296, fax 0922/989341

@-mail: info@comune.santostefanoquisquina.ag.it

@-pec: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

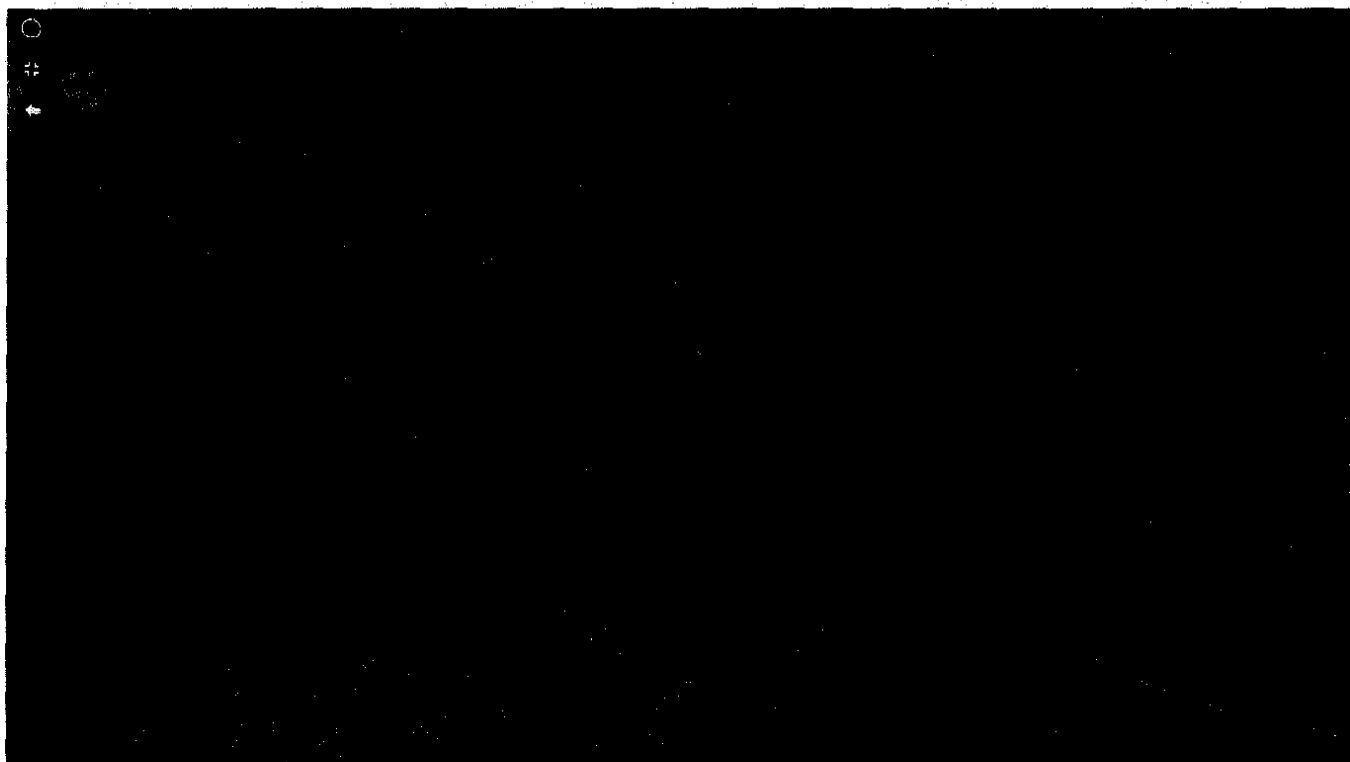
AREA N° 2

INCENDIO VERIFICATOSI IN DATA 27/06/2022

LOCALITÀ "CONTRADA SANTA CALAPIENA"

27/06/2022	2	28	281	AA	ULIVETO	3
				AB	SEMIN ARBOR	3
			289	AA	SEMIN ARBOR	4
				AB	ULIVETO	3
			290	AA	SEMIN ARBOR	4
				AB	ULIVETO	3
			293	AA	ULIVETO	3
				AB	SEMIN ARBOR	3
			294		ULIVETO	4
			298	AA	ULIVETO	3
				AB	SEMIN ARBOR	4
			299	AA	ULIVETO	3
				AB	SEMIN ARBOR	3
			300		ULIVETO	3
			301		SEMIN ARBOR	4
			302		VIGNETO	3
			303		SEMIN ARBOR	3
			304		SEMINATIVO	4
			305		SEMINATIVO	4
			306		SEMIN ARBOR	5
			315	AA	SEMIN ARBOR	4
				AB	ULIVETO	3
			317		SEMINATIVO	3
			320	AA	ULIVETO	3
				AB	FRUTTETO	3
			323		ULIVETO	3
			375		SEMINATIVO	4
			376		INCOLT PROD	1
			377		SEMINATIVO	4
			378		SEMINATIVO	4
			379		SEMINATIVO	4
			380	AA	SEMINATIVO	4
				AB	ULIVETO	3
				AC	PASCOLO	1
			457		VIGNETO	3
			490		SEMINATIVO	4
			491		PASCOLO	1
			510		SEMIN ARBOR	5
			511		VIGNETO	3
			512		SEMIN ARBOR	5
			513		SEMIN ARBOR	5

		514		PASCOLO	1
		516		ULIVETO	4
		535	AA	ULIVETO	3
			AB	MANDORLETO	3
		540	AA	SEMINATIVO	4
			AB	PASCOLO	1
		602	AA	SEMINATIVO	4
			AB	PASCOLO	1
		604	AA	ULIVETO	3
			AB	MANDORLETO	3
		672		SEMIN ARBOR	3
		714	AA	SEMINATIVO	4
			AB	ULIVETO	3
			AC	PASCOLO	1
		716	AA	SEMINATIVO	4
			AB	ULIVETO	3
			AC	PASCOLO	1
		800		ULIVETO	3





COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel. 0922/982296, fax 0922/989341

@-mail: info@comune.santostefanoquisquina.ag.it

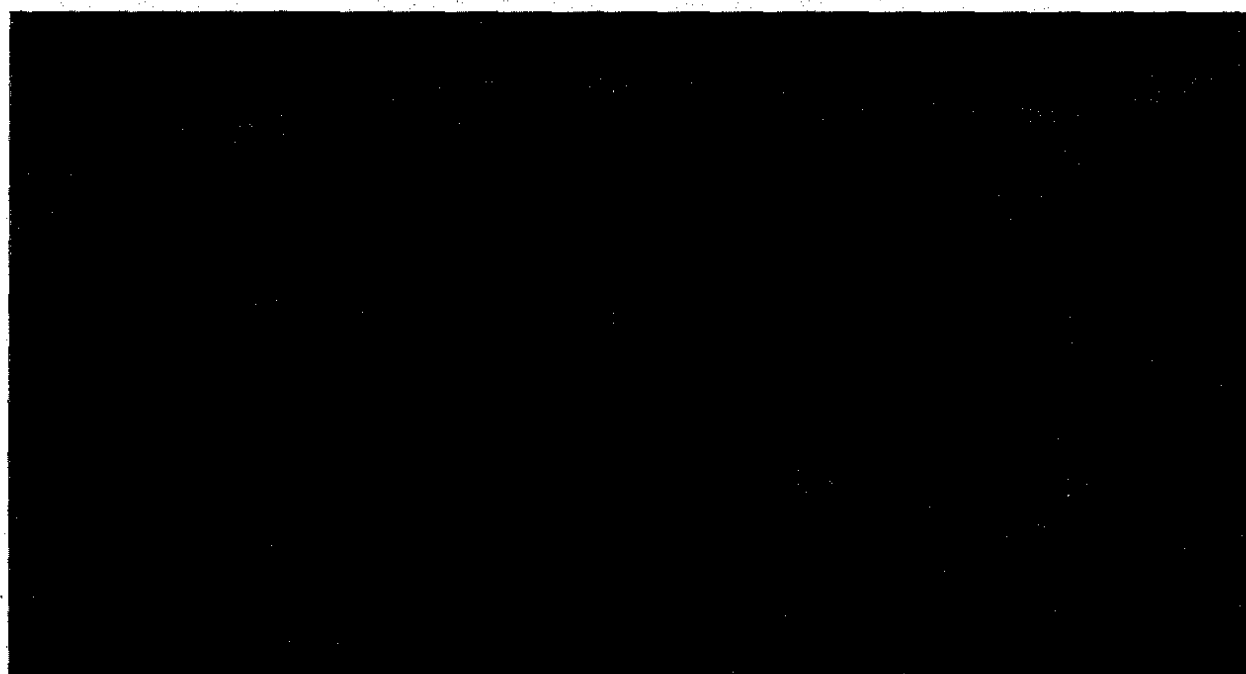
@-pec: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

AREA N° 3

INCENDIO VERIFICATOSI IN DATA 25/07/2022

LOCALITÀ "CONTRADA SANTO PIETRO"

25/07/2022	3	27	42		ULIVETO	4
			43	AA	SEMINATIVO	2
				AB	ULIVETO	3
			44		SEMIN ARBOR	4
			46	AA	ULIVETO	3
				AB	SEMIN ARBOR	3
			98	AA	ULIVETO	3
				AB	SEMINATIVO	3
			583		SEMINATIVO	3
			589	AA	SEMINATIVO	3
				AB	ULIVETO	3
			591	AA	ULIVETO	3
				AB	SEMINATIVO	3
			592	AA	ULIVETO	3
				AB	SEMINATIVO	3
			593	AA	ULIVETO	3
				AB	PASCOLO ARB	1
		13	2300		SEMINATIVO	2





COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel. 0922/982296, fax 0922/989341

@-mail: info@comune.santostefanoquisquina.ag.it

@-pec: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

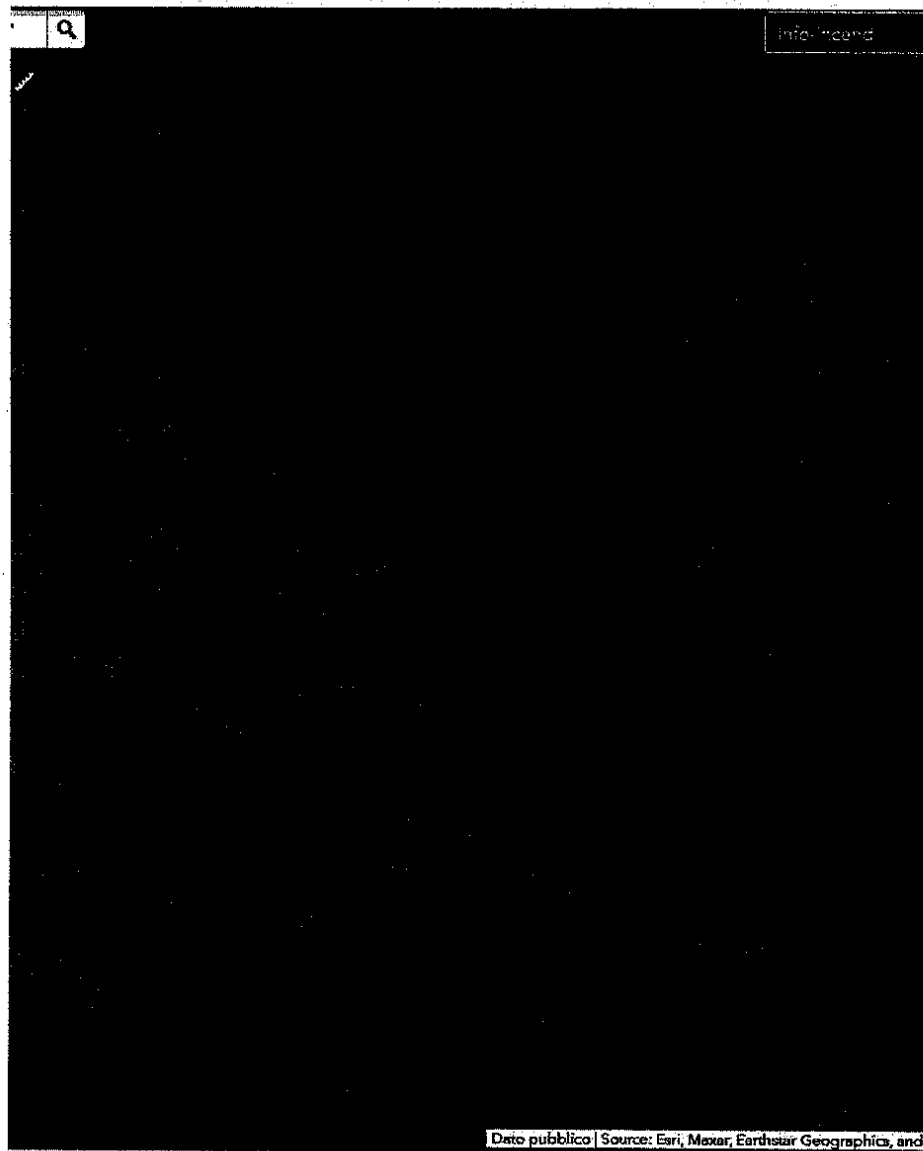
AREA N° 4

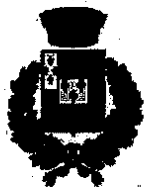
INCENDIO VERIFICATOSI IN DATA 30/08/2022

LOCALITÀ “CONTRADA VOLTANO”

INFORMAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ						
INFORMAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ						
30/08/2022	4	51	6		SEMINATIVO	5
			7	AA	SEMINATIVO	4
				AB	PASCOLO	2
			8	AA	PASCOLO	3
				AB	PASCOLO ARB	2
			10	AA	SEMINATIVO	5
				AB	ULIVETO	3
				AC	PASCOLO	3
			16	AA	SEMINATIVO	3
				AB	PASCOLO ARB	2
			20	AA	SEMINATIVO	4
				AB	PASCOLO	2
			21	AA	SEMINATIVO	4
				AB	PASCOLO	2
			22	AA	SEMINATIVO	5
				AB	PASCOLO	3
			23	AA	SEMINATIVO	4
				AB	PASCOLO	2
			24	AA	SEMINATIVO	5
				AB	PASCOLO	3
				AC	PASCOLO ARB	2
			25	AA	SEMINATIVO	5
				AB	PASCOLO ARB	2
			27	AA	SEMINATIVO	5
				AB	PASCOLO	3
			28	AA	SEMINATIVO	5
				AB	PASCOLO	3
			29	AA	SEMINATIVO	5
				AB	ULIVETO	3
				AC	PASCOLO	3
			40	AA	SEMINATIVO	4
				AB	PASCOLO	3
			41	AA	SEMINATIVO	4
				AB	PASCOLO	3
			45	AA	PASCOLO	3
				AB	SEMINATIVO	4
			49	AA	SEMINATIVO	5
				AB	ULIVETO	3
			50	AA	SEMINATIVO	5
				AB	PASCOLO	3
			59		SEMINATIVO	5

		62	ULIVETO	3
		68	SEMINATIVO	5
		69	SEMINATIVO	5
		70	ULIVETO	3





COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel. 0922/982296, fax 0922/989341

@-mail: info@comune.santostefanoquisquina.ag.it

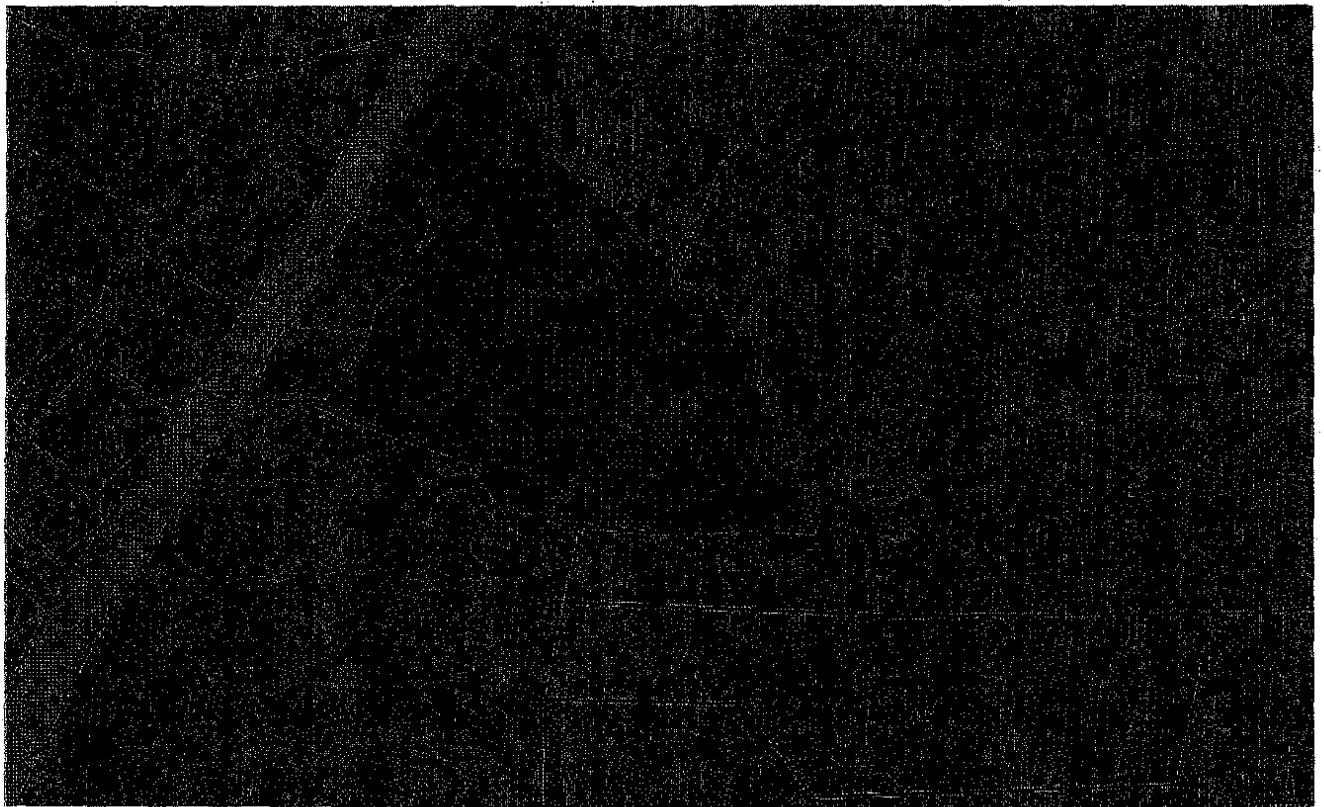
@-pec: protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

AREA N° 5

INCENDIO VERIFICATOSI IN DATA 28/12/2022

LOCALITÀ "CONTRADA FONTANA BIANCA"

28/12/2022	5	15	821		SEMIN ARBOR	4
			239		PASCOLO	2



L'Assessore Anziano
Giovanna Fenas



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Lisa Palumbo
Anna Lisa Palumbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, art. 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami.

Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale
Ficarella Giuseppe

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Lisa Palumbo

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta.

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art. 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/01/2024

☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44)

☐ perché decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/1991)

Santo Stefano Quisquina, li 10/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Anna Lisa Palumbo)

Anna Lisa Palumbo

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 11/01/2024

